

**COMUNE DI CUNEO**


**SETTORE SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO CENTRO MIGRANTI**


**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Cuneo, 10 DIC 2015

Il Dirigente del Settore  
Dot. Renato Peruzzi



Il Responsabile del Procedimento  
Bongiovanni Stefano



## CAPITOLO I

### NORME GENERALI

#### 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio denominato Centro Migranti, sportello immigrati del Comune di Cuneo. Da oltre un decennio l'Amministrazione Comunale offre alla popolazione immigrata una risorsa che si configura quale strumento attraverso cui lo straniero viene "aiutato ad aiutarsi" e a rendersi autonomo nella realtà italiana, favorendo la fruizione dei servizi delle istituzioni pubbliche e private del territorio. Tale risorsa è denominata "Centro Migranti" e fornisce informazioni, guida e appoggio circa:

- prime indicazioni di carattere generale e di orientamento;
- colloqui per le necessarie informazioni su adempimenti e procedure atte a regolarizzare, in esito alle normative correnti, le posizioni dell'utente rispetto a permesso di soggiorno, iscrizioni anagrafiche, Servizio Sanitario e altre pratiche burocratiche;
- la consulenza in materia amministrativa, giuridico-legale, sanitaria, lavorativa, ecc...;
- ogni e qualsiasi altra azione di aiuto che avesse a rendersi necessaria in esito ad innovazioni normative, ad iniziative intraprese nel campo sociale sul territorio cittadino o a trasformazione del fenomeno migratorio;
- traduzioni di documenti, certificazioni, corrispondenza, ecc..

#### 2. Descrizione del servizio

Le prestazioni oggetto del servizio in oggetto sono le seguenti:

- attività di segretariato sociale tramite informazioni di carattere generale di orientamento;
- offerta ai cittadini stranieri di un'assistenza per una corretta informazione della normativa al fine del pieno esercizio dei diritti;
- informazione utile sulla documentazione necessaria ai rilasci, rinnovi e aggiornamenti carte e permessi di soggiorno;
- promozione delle pari opportunità per i cittadini stranieri, favorendone l'accesso ai servizi del territorio;
- informazione sulle leggi nazionali e locali con particolare riferimento a quelle in materia d'immigrazione;
- progetti d'informazione, integrazione, orientamento e supporto linguistico culturale che prevedono l'intervento della figura del mediatore interculturale in collaborazione con gli operatori dell'ambito sociale, scolastico e sanitario.
- organizzazione di attività culturali in cui gli stranieri presentano le loro culture d'origine e momenti di confronto tra culture su varie tematiche.

Per quanto riguarda le istanze a permessi / carte di soggiorno il Comune di Cuneo, ha aderito sin dal principio, alla sperimentazione A.N.C.I. nel progetto ELI2 e per questo si avvale, da dicembre 2006, del programma di compilazione elettronica delle istanze. Dal mese di febbraio 2009 è in atto un Protocollo d'intesa tra il Comune di Cuneo ed il Ministero dell'Interno inerente la collaborazione riguardante i procedimenti di nulla osta al ricongiungimento familiare di competenza dello sportello unico per l'immigrazione.

Le istanze per il ricongiungimento familiare sono inviate telematicamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente ( S. U.I. ).

A tal proposito lo sportello del Centro Migranti deve svolgere diverse funzioni:

1. Informativa: fase iniziale in cui gli operatori informano i cittadini stranieri circa la documentazione da raccogliere;
2. Valutazione della pratica: fase in cui l'operatore inquadra la situazione professionale e familiare dello straniero. Ad esempio tipo di contratto di lavoro, reddito, composizione del nucleo familiare a carico;
3. Caricamento e invio pratiche di rilascio e rinnovo titoli di soggiorno sul Portale Immigrazione del Ministero degli Interni, completamento del kit per l'invio con il sistema poste;
4. Compilazione dell'istanza: è la fase in cui l'operatore compila la domanda di nulla osta tramite il programma reperibile sul sito del Ministero dell'Interno e la invia telematicamente allo S.U.I. per ottenere un appuntamento;
5. Contatto con lo S.U.I.: in questa fase gli operatori fanno da tramite tra lo S.U.I. e lo straniero per eventuali integrazioni di pratiche, deleghe per il ritiro dei nulla osta.

Orari:

Lunedì/Mercoledì/Venerdì.: dalle 9.30 alle 12.00

Martedì e Giovedì : dalle 15.30 alle 18.30

E' ammessa la chiusura dello sportello per un periodo non superiore ai 10 giorni lavorativi in concomitanza o prossimità con ciascuna delle festività del 15 agosto e di fine anno.

L'Aggiudicatario, senza diritto di esclusività, risulterà interlocutore privilegiato e partecipante, con eventuale apporto di risorse, per lo sviluppo di eventuali progetti in ambito di immigrazione che avessero ad essere intrapresi dal Comune con finanziamenti propri o di altri enti.

### **3. Durata del servizio**

La durata del servizio è di tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

### **4. Luogo di esecuzione del servizio**

Sede di svolgimento dell'attività sono i locali che il Comune di Cuneo pone a disposizione in comodato gratuito siti in Cuneo, via Leutrum, numero civico 7, di una superficie commerciale di mq. 118,47. I predetti locali sono espressamente destinati alle funzioni di sportello.

I locali vengono concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e accettare.

Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile avuto in comodato per scopi diversi da quelli attuali senza il preventivo consenso scritto del Comune.

L'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di Cuneo in buono stato d'uso al termine del comodato. Le opere eventualmente realizzate ai fini di un miglioramento funzionale dei locali resteranno di proprietà del Comune di Cuneo senza che il comodatario possa chiedere alcun rimborso o indennizzo.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria sarà per il Comune l'unico responsabile e referente dell'uso dei locali utilizzati.

Eventuali danni in dipendenza dell'uso del fabbricato concesso, dovranno essere risarciti dal comodatario sulla base di una stima redatta d'accordo tra le parti o, in difetto, dal collegio arbitrale.

## **CAPITOLO II**

### **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

#### **5. Domicilio e responsabilità**

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

#### **6. Norme di relazione**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

#### **7. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente a ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia contrattuale, di sicurezza e di quant'altro possa interessare la presente prestazione, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato.

Esso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165*» di cui al D.P.R. 16.04.2013, n.62.

## **8. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore**

L'impresa aggiudicataria deve essere regolarmente iscritta alla prima sezione del Registro degli organismi che svolgono attività a favore degli immigrati, ai sensi dell'articolo 52 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 e deve dimostrare un'esperienza acquisita negli ultimi dieci anni nelle attività di supporto ad Enti Locali/ Amministrazioni Statali per il coordinamento e la gestione di reti di servizi e/o sportelli per cittadini stranieri ex protocollo A.N.C.I./ Ministero dell'Interno del 13.01.2006

Per l'esecuzione del servizio il personale impiegato deve aver conseguito le qualifiche di "assistente sociale", di "educatore professionale" o equipollenti. Deve essere comunicato scegliendolo tra essi, il Responsabile della conduzione dello sportelli.

Gli operatori che svolgono le funzioni di "Sportello" possono partecipare in raccordo con il Comune alle fasi formative e di verifica promosse dall'A.N.C.I. e/o dalle altre Istituzioni.

L'impresa aggiudicataria potrà avvalersi di organizzazioni cooperativistiche, associative e del volontariato sia per la realizzazione di attività con le persone sia per le prestazioni logistiche attinenti la gestione strutturale del Centro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene e sicurezza del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti o che saranno emanate in materia di personale.

Sono a carico dell'affidatario:

- 1) materiale utile per un efficiente funzionamento del servizio quale: cancelleria, modulistica, materiale di informazione, pubblicazioni.;
- 2) spese postali, spese riguardanti eventuali trasferte del personale presso enti al di fuori del territorio cittadino eventualmente richieste dal servizio;
- 3) spese inerenti l'uso dell'immobile in comodato, ivi compreso l'arredamento, pulizia, manutenzione ordinaria, apertura e chiusura, sorveglianza, regolazione accessi, eventuali adeguamenti che incidono sulla struttura dei locali.

## **CAPITOLO III**

### **RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **9. Vigilanza e controlli**

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica dell'organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di indagine e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

#### **10. Garanzie e responsabilità**

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione — o a presentare polizza assicurativa in corso di validità — a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento del servizio affidato. Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di

esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

## 11. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il responsabile del settore socio educativo e affari demografici contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 600,00 e € 1.300,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 500,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 3 [tre] anni di gestione del servizio, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità dell'impresa. In caso di risoluzione del contratto, al Gestore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte degli utenti, il Comune di Cuneo sente informalmente le ragioni del Responsabile preposto dall'impresa e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Il dirigente del Settore socio educativo e affari demografici potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale del servizio [€ 500,00];
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato [€ 1.000,00 per ogni unità mancante e/o per ogni giorno di inadempienza];
- mancata sostituzione, entro 8 ore dall'inizio del servizio, del personale assente [€ 500,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];



- mancata attuazione di attività previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto-offerta presentato in sede di gara e successivamente concordate con il responsabile del Servizio o suo delegato [€ 300,00 per ogni giorno di inadempienza];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato [fino a € 1.500,00];
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall'Amministrazione [€ 200,00 per ogni giorno di ritardo];
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio [fino a € 1.500,00].

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

## **12. Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

# **CAPITOLO IV**

## **PERSONALE**

### **13. Subentro nei contratti di lavoro**

L'affidatario dell'appalto ha l'obbligo di assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario; in ogni caso il loro numero e la loro qualifica devono armonizzarsi con l'organizzazione d'impresa dell'operatore economico subentrante.

### **14. Personale impiegato nel servizio**

Per l'esecuzione del servizio in oggetto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro meglio indicato in sede di offerta, composto da almeno 2 operatori.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nel servizio, motivando la richiesta.

Il Comune avrà la facoltà di chiedere la sostituzione di parte del personale che non corrisponda a livelli di qualificazione necessari per il corretto svolgimento del servizio.

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria presentare i soggetti che saranno concretamente adibiti allo svolgimento del servizio.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

#### **15. Assenze e sostituzione del personale**

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità del servizio alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

#### **16. Gestione del turnover**

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo previsto dal presente affidamento.

#### **17. Infortuni, danni e responsabilità**

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

#### **18. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

## **19. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

## **CAPITOLO V**

### **NORME RELATIVE AL CONTRATTO**

## **20. Spese contrattuali**

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» [in seguito "Regolamento"], verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione<sup>1</sup>.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

## **21. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento**

Il Comune di Cuneo corrisponde all'appaltatore il corrispettivo annuo di € 40.900,00, comprensivo di € 500,00 per oneri connessi alla sicurezza, ( nonché la corrispondente Iva nella misura di legge se dovuta ).

Il corrispettivo del servizio è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio

<sup>1</sup> articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

L'impresa aggiudicataria è autorizzata a riscuotere dagli utenti una tariffa di compartecipazione per lo svolgimento delle pratiche sotto elencate nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Per il 2015 gli importi di compartecipazione, determinati, a carico dell'utenza per lo svolgimento di ciascuna delle procedure sotto indicate, sono stati:

- € 5,00 per pratiche di rinnovo, aggiornamento e duplicato di permesso di soggiorno e permesso di soggiorno CE luogo periodo, cittadinanza (pratiche a bassa intensità di elaborazione);
- € 10,00 per pratiche di ricongiungimento familiare (pratica alta intensità di elaborazione);

Con successivi atti l'Amministrazione Comunale approverà analoghe quote di compartecipazione a carico degli utenti per gli anni successivi. I relativi introiti saranno di competenza dell'aggiudicatario.

## **22. Sospensione dei pagamenti**

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

## **23. Adeguamento ai prezzi**

A decorrere dai primi 12 mesi dopo l'avvio di vigenza contrattuale, il corrispettivo del servizio, così come determinato in sede di gara, potrà essere aggiornato, su istanza di parte, nei limiti della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'Istat per le famiglie di operai e degli impiegati, verificatasi con riferimento ai 12 mesi precedenti l'avvio di vigenza contrattuale.

La disposizione trova applicazione sino al momento di avvenuta costituzione dell'Osservatorio dei contratti pubblici, di cui all'articolo 115 del Codice.

## **24. Subappalto**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

## **25. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 7 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

## **26. Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

## **27. Recesso**

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## **28. Divieti**

E' fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato. Escluso quanto contemplato dall'art. 21 Capitolo V.

## **29. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

## **30. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **31. Novazione soggettiva**

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

## **32. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. *«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».*

## **33. Varianti**

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

## CAPITOLO VI

### NORME FINALI

#### 34. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

#### 35. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

#### 36. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

#### 37. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **38. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

### **39. Codice di comportamento**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

### **40. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il signor Bongiovanni Stefano, Istruttore Direttivo del Settore Socio educativo e affari demografici — Tel. 0171 444.449 — Fax 0171 444.420 — e-mail: [stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it](mailto:stefano.bongiovanni@comune.cuneo.it).

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.[C1]

